

TI_GERICHTE 17.2022.295 vom 21. Dezember 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2022.295

FR: TI_GERICHTE 17.2022.295 du 21 décembre 2024

IT: TI_GERICHTE 17.2022.295 del 21 dicembre 2024

Regeste

Art. 114 CPP, capacità dibattimentale/ imputato non processabile

Erwägungen

E. 8

Giusta l'art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l'annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett. a); l'appello è inammissibile giusta l'art. 398 (lett. b); non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Dei tre motivi previsti dall'art. 403 CPP per una non entrata nel merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti processuali o l'esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2). La verifica di quest'ultimo motivo di non entrata nel merito (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell'applicazione per analogia (art. 379 CPP) dell'art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell'adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell'esistenza di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l'esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello abbandona il procedimento in applicazione dell'art. 379 combinato con l'art. 329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3). Se il tribunale di appello constata l'esistenza di un impedimento a procedere e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado - nella misura in cui, impugnata con l'appello, risp. con gli appelli oggetto dell'istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato - è annullata, o meglio decade (“[...] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n.9 ad art. 403 CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente pronunciato - ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno - oppure no; Schmid/Jositsch, ibid.).

E. 9

Poiché la capacità dibattimentale ex art. 114 cpv. 1 CPP costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 405 cpv. 1 lett. c CPP (cfr. giurisprudenza e dottrina evocate al consid. 1.), quando - come nel caso di specie - essa difetta, rispettivamente non ci si può aspettare che venga riacquisita, ciò comporta l'abbandono del procedimento penale (cfr. art. 114 cpv. 3 CPP, 379 e 329 cpv. 4 CPP; cfr., anche, giurisprudenza e dottrina evocate al

consid. 1.).

E. 10

Il procedimento a carico di IMPU_1 va, dunque, abbandonato con la conseguenza che (senza che sia necessario entrare nel merito del suo appello) tutti i dispositivi della sentenza di primo grado che lo riguardano e che non sono passati in giudicato, decadono. Visto l'abbandono del procedimento a carico dell'imputato, non si entra, quindi, nel merito dell'appello (principale) da lui presentato. Vista la loro natura incidentale, gli appelli presentati dalla PP (APPE_2) e dalle accusatrici private (APPE_3, 4 e 5) decadono (art 401 cpv. 3 CPP) e i relativi procedimenti vengono, quindi, stralciati dai ruoli. Ne consegue che il disp. n. 2 della sentenza di primo grado (relativo al proscioglimento di IMPU_1 dal reato di ripetute lesioni semplici), in quanto impugnato solo dalla PP e dalle accusatrici private è passato in giudicato.

E. 11

Visto l'abbandono del procedimento e la non entrata nel merito dell'appello di IMPU_1 con conseguente decadimento dell'appello incidentale delle accusatrici private, la pretesa civile da queste ultime fatta valere deve essere rinviata al foro civile.

E. 12

L'allora patrocinatrice d'ufficio delle accusatrici private APPE_3, 4 e 5 (tutte al beneficio del gratuito patrocinio), avv. _____, ha prodotto al dibattimento d'appello la sua nota d'onorario _____ per le sue prestazioni per il procedimento d'appello (doc. dib. 9), segnatamente fino al _____. Ella ha esposto fr. 7'376.70 di cui fr. 6'405.- di onorario (corrispondenti a 35 ore e 35 minuti di lavoro), fr. 444.30 di spese e fr. 527.40 di IVA. Per le prestazioni successive al 19 dicembre 2023, l'avv. DIFE_2 subentrata all'avv. _____ quale patrocinatrice d'ufficio delle accusatrici private, con il suo scritto _____ (CARP _____), ha prodotto una nota d'onorario di medesima data comprensiva, anche, delle prestazioni (ancora) svolte dalla collega di studio avv. _____, rispettivamente comprensiva del tempo necessario alla partecipazione al dibattimento d'appello da parte di quest'ultima (non contemplato nella precedente nota d'onorario). Ella ha esposto fr. 5'695.55 di cui fr. 4'545.- di onorario (corrispondenti a 25 ore e

E. 12.1

L'onorario e le spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo alla natura indiziaria del procedimento, rispettivamente alla particolarità del caso. Le note d'onorario sono, dunque, approvate così come esposte.

E. 12.2

Visto l'abbandono del procedimento, le spese relative al gratuito patrocinio delle accusatrici private APPE3, 4 e 5, consistenti in complessivi fr. 13'072.25 sono poste definitivamente a carico dello Stato. 13. Il difensore d'ufficio di IMPU_1, avv. DIFE_1, ha prodotto al dibattimento d'appello la sua nota d'onorario _____ per le sue prestazioni per il procedimento d'appello (doc. dib. 8). Egli ha esposto fr. 13'290.80 di cui fr. 12'114.- di onorario (corrispondenti a 67 ore e 18 minuti di lavoro), fr. 208.- di spese, fr. 20.- relativi a bollette giudiziarie non soggiate all'IVA e fr. 948.20 di IVA. 13.1. L'onorario e le spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo all'importanza della vertenza (resa evidente dalla pena comminata col giudizio di primo grado nonché dall'espulsione ordinata

col citato giudizio). La nota d'onorario è, dunque, approvata così come esposta ad eccezione del tempo stimato per la partecipazione al dibattimento d'appello (10 ore) che va adeguato all'effettiva durata del medesimo (14 ore e 25 minuti) più 15 minuti all'inizio e alla fine di ogni giornata di dibattimento. Va, poi, aggiunto: - il tempo necessario per la partecipazione all'udienza del _____ e relativa trasferta (1 ora e 15 minuti); - del tempo necessario per l'allestimento dell'ulteriore corrispondenza dopo il dibattimento d'appello e alla lettura della perizia del dott. DOTT_2 (4 ore). La nota d'onorario dell'avv. DIFE_1 è, dunque, approvata in ragione di complessivi fr. 15'265.48 (di cui fr. 13'944.- di onorario, fr. 208.- di spese, fr. 20.- di disborso e fr. 1'093.48 di IVA). 13.2. Visto l'abbandono del procedimento, le spese relative alla Difesa dell'imputato IMPU_1, consistenti in complessivi fr. 15'265.48 sono poste definitivamente a carico dello Stato. 14. Visto l'abbandono del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, attribuiti a IMPU_1, sono posti a carico dello Stato.

E. 15

Visto l'abbandono del procedimento, per la procedura relativa agli appelli di IMPU_1 (APPE_1), della PP (APPE_2) e delle accusatrici private APPE 3, 4 e 5 non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 80 segg., 84, 114, 182 e segg., 320, 329, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP, 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II, 123, 181, 183, 190, 219 CP; nonché, sulle spese, gli art. 422 segg., 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 429, 433 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: I. Il procedimento avviato nei confronti di IMPU_1 è abbandonato. II. Non si entra nel merito dell'appello presentato da IMPU_1 (APPE_1). III. L'appello incidentale della PP (APPE_2) è stralciato dai ruoli. IV. L'appello incidentale delle accusatrici private APPE_3, 4 e 5 è stralciato dai ruoli. 1. Di conseguenza, ricordato che dei dispositivi della sentenza impugnata che riguardano IMPU_1 soltanto il n. 2 è passato in giudicato, 1.1. Le accusatrici private APPE_3, 4 e 5 sono rinviate al foro civile per le loro pretese di tale natura. 1.2. La nota d'onorario dell'avv. _____, approvata per complessivi fr. 7'693.85 e relativa alla Difesa di IMPU_1 nella procedura di primo grado, è posta definitivamente a carico dello Stato. 1.3. La nota d'onorario dell'avv. DIFE_1, approvata per complessivi fr. 10'153.30 e relativa alla Difesa di IMPU_1 nella procedura di primo grado, è posta definitivamente a carico dello Stato. 1.4. Le spese per il gratuito patrocinio delle accusatrici private relative alla procedura di primo grado, pari a complessivi fr. 7'330.40, sono poste definitivamente a carico dello Stato. 1.5. Gli oneri processuali di primo grado, attribuiti a IMPU_1, sono posti a carico dello Stato. 2. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all'avvocato _____, patrocinatrice d'ufficio delle accusatrici private APPE_3, 4 e 5, vengono riconosciuti: - onorario fr. 6'405.00 - spese fr. 444.30 - IVA fr. 527.40 - Totale fr. 7'376.70 che sono posti definitivamente a carico dello Stato. 2.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 2.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 3. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all'avvocato DIFE_2 patrocinatrice d'ufficio delle accusatrici private APPE 3, 4 e 5, vengono riconosciuti: - onorario fr. 4'545.00 - spese fr. 733.10 - IVA fr. 417.45 - Totale fr. 5'695.55 che sono

posti definitivamente a carico dello Stato. 3.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 3.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 4. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all'avvocato DIFE_1, difensore d'ufficio di IMPU_1 vengono riconosciuti: - onorario fr. 13'944.00 - spese fr. 208.00 - disborsi fr. 20.00 - IVA fr. 1'093.48 - Totale fr. 15'265.48 che sono posti definitivamente a carico dello Stato.

4.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 4.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 5. Per la procedura relativa agli appelli di IMPU_1 (APPE_1), della PP (APPE_2) e delle accusatrici private APPE3, 4 e 5 non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 6. Intimazione a: - - 7. Comunicazione a: - _____ P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.